

Il giudice, sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

1. ha agito in data 13.4.2016 in via monitoria nei confronti di Valerio per la somma di € 650.000.

Titolo della domanda è lo scoperto di c/c n. 31570100595. Sul c/c sono state appoggiate:

a) apertura di credito per elasticità di cassa di € 1.250.000, concessa a Valerio in data 9.7.2012 su richiesta del 22.6.2012¹ per € 1.000.000,00 (doc. 4 assistita da pegno rotativo sugli strumenti finanziari custoditi in deposito amministrato (doc. 5 e revocata² in data 10.5.2013 contestualmente all'accensione della linea di credito che segue;

b) apertura di credito per € 1.250.000 deliberata in data 10.5.2013 subordinatamente all'estensione della garanzia pignorizia predetta e concessa in data 3.6.2013 con scadenza 9.7.2013 (doc. 6 poi rinnovata in data 9.1.2014 con scadenza 31.5.2014 (doc. 7

La banca ha prodotto in sede monitoria oltre a copia dei contratti, anche certificato ex art. 50 TUB da cui risulta alla data del 31.3.2016 un saldo debitore di € 1.298.616,77 già al netto dell'escussione del pegno per € 149.249,26. Ha prodotto in questo giudizio gli estratti conto dall'accensione all'ultimo estratto del 31.12.2015.

La banca dichiara di agire per la minor somma di € 650.000 per contenere le spese processuali.

2. Ha proposto opposizione Valerio, deducendo di essere stato indotto dai funzionari ad acquistare azioni di Veneto Banca, società controllante di rivenienti da un deliberando aumento di capitale; di aver acquistato azioni Veneto Banca per € 600.000 e di averle costituite in pegno insieme con altri titoli, per complessivi € 750.000, a garanzia dell'apertura di credito per elasticità di cassa, concessa nel medesimo arco di tempo.

Tale operazione, oltre a essere subordinata a condizione sospensiva, consistente nella deliberazione dell'organo amministrativo di Veneto Banca, mai comunicata ad esso attore, risultava altresì in violazione dei doveri di informazione dell'intermediario finanziario, non avendo reso noto all'attore che si trattava di un titolo di difficilissima collocazione, né avendo provveduto a realizzare il pegno, contenendo la perdita dell'attore sull'investimento azionario, a luglio 2014, quando il aveva manifestato l'intendimento di vendere (lettera 11.7.2014, doc. 6 attore).

3. La banca s'è costituita nell'opposizione, negando di aver indotto l'opponente a sottoscrivere l'aumento di capitale Veneto Banca e di essere incorsa in violazione di doveri informativi, avendo ribadito nel modulo di acquisto che l'operazione era inadeguata, per la mancanza di liquidità delle azioni (non quotate), e da eseguirsi in situazione di conflitto di interessi, per essere sotto il controllo di Veneto Banca.

¹ Vedi punto "b" della lettera 17.5.2013 di costituzione del pegno rotativo (doc. 8

² Punto "c" della lettera 17.5.2013 (doc. cit.).

4. Pur nella sommarietà di questo giudizio ex art. 648 c.p.c., l'acquisto di azioni Veneto Banca appare avvenuto: 1) con finanziamento concesso da società controllata della prima; 2) "in abbinamento" alla concessione dell'apertura di credito per elasticità di cassa di € 1.000.000.

Entrambe queste deduzioni di fatto, risultanti dagli atti e da circostanze notorie, implicano violazione di norme imperative: violazione rilevata d'ufficio e sottoposta al contraddittorio delle parti.

5. La prima violazione si riconduce all'art. 2358 c.c., nuovo testo: "la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo".

L'operazione vietata dall'art. 2358 c.c., anzitutto per evitare diluizioni di capitale e il manifestarsi di rischi "per la liquidità e la solvibilità della società", consiste nell'assistenza finanziaria fornita dalla società per l'acquisto di azioni proprie. È stato correttamente osservato in dottrina che la norma non colpisce con pari ampiezza i prestiti fatti da una società per l'acquisto di azioni di una controllante e/o di una controllata. L'art. 2358 vigente tratta in due luoghi di controllante e controllata (co. 5 e 8), facendo tuttavia riferimento pur sempre ai prestiti concessi per l'acquisti di azioni proprie da parte di amministratori della controllante (co. 5) o dipendenti (co. 8).

La questione è, tuttavia, destinata a stemperarsi, dando giusto rilievo al divieto di dare assistenza finanziaria "indirettamente", per il tramite di società controllata, soggetta alla direzione e coordinamento, società veicolo costituita ad hoc, ecc.. Esemplificando, ricorrono casi di assistenza indiretta se è la controllante a fornire la provvista o a indurre la controllata a prestare assistenza finanziaria.

5.1. In punto di fatto, appare allo stato provata sia l'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni Veneto Banca, sia in via indiziaria che l'impulso al finanziamento è venuto dalla stessa Veneto Banca, integrando in tal modo la fattispecie dell'assistenza finanziaria indiretta vietata dall'art. 2358 c.c..

È circostanza notoria e ha avuto ampio risalto sui quotidiani che Veneto Banca ha coperto o tentato di coprire negli ultimi anni il proprio fabbisogno di capitale, subordinando la concessione di prestiti alla clientela alla sottoscrizione di aumenti di capitale volta a volta deliberati. La prassi ha avuto tale diffusione da spingere l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ad aprire un'indagine ravvisando nella prassi di Veneto Banca profili di illiceità (su cui vedi *infra*) per l'abbinamento ai mutui dell'acquisto di azioni della banca.

Poiché è società controllata di Veneto Banca può in prima analisi presumersi che essa abbia collocato al le azioni di nuova emissione su sollecitazione della stessa Veneto Banca, in un'operazione di raccolta di capitali massiva, pienamente rispondente alla logica della "direzione e

coordinamento”. Lo stesso attore (pag. 2) ha evidenziato che l’acquisto di azioni era stato caldeggiato dai funzionari di [redacted] in quanto cosa “molto gradita ai vertici di Veneto Banca (controllante di [redacted] ed in particolare all’amministratore delegato Vincenzo Consoli, che in quel periodo stentava a trovare sottoscrittori per l’aumento di capitale. E ciò avrebbe avuto intuibili riflessi positivi nel prosieguo dei rapporti con la stessa convenuta”: quest’affermazione non è stata specificamente contestata, limitandosi la banca, non fondatamente (vedi *infra*) a contestare di aver sollecitato la sottoscrizione dell’aumento di capitale, e denota che l’impulso alla concessione del finanziamento è venuto in effetti dalla controllante.

Evidente anche la prestazione di assistenza finanziaria per la sottoscrizione di azioni per un controvalore di € 600.000. [redacted] ha chiesto di sottoscrivere l’aumento di capitale Veneto Banca in data 22.6.2012, contestualmente alla richiesta di concessione del fido. L’operazione di acquisto delle nuove azioni è passata in data 29.6.2012, attingendo la provvista al fido per cassa: ciò risulta *ictu oculi* dall’esame del primo e/c (II trimestre 2012) che evidenzia un flusso in entrata di soli € 350.000 a fronte di uscite per oltre € 830.000 in larga parte destinate all’acquisto delle azioni Veneto Banca.

La contestualità tra finanziamento e acquisto di azioni, l’assenza di provvista sul conto al momento del passaggio dell’operazione di acquisto unita alle considerazioni che precedono sul nesso di controllo tra le due società e le tecniche di raccolta del capitale messe in opera da Veneto Banca in questi anni (su cui vedi anche Trib. Venezia sez. imprese 29.4.2016 in *Corriere giur.* 12/2016 pag. 1570) appaiono allo stato sufficienti ad affermare la violazione dell’art. 2358 c.c., con conseguente nullità dell’operazione di utilizzo della provvista di fido.

6. Il secondo profilo attiene alla violazione dell’art. 3 lett. “d” della legge 287/90. È noto che, se l’impresa ha una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, punto ancora meritevole di verifiche in prosieguo di giudizio, l’abbinamento di prodotti può rappresentare pratica abusiva ai sensi della norma sopra citata: “subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi”.

L’abbinamento tra linea di credito e acquisto di azioni è allegato dall’attore (pag. 2), che pur non trae le implicazioni normative in esame da quell’abbinamento, e sufficientemente provato. A questa fattispecie di illecito pare riferirsi l’indagine, ancora in corso, dell’Autorità garante di cui s’è fatto cenno sub § 5.

La banca protesta di essere estranea alla scelta del cliente. Tale circostanza risulta dal modulo di ordine (doc. 3 [redacted] ove si legge che “il presente ordine viene conferito di mia/nostra iniziativa e

non deriva da raccomandazioni fornite da _____ ma al fine di verificare una pratica abusiva rileva l'operazione "come è", non la rappresentazione che ne è stata data sulla carta.

Il collegamento fattuale tra le due operazioni è strettissimo:

- il cliente ha chiesto in pari data (22.6.2012) di sottoscrivere l'aumento di capitale e di beneficiare di un fido per elasticità di cassa per € 1.000.000. Nel modulo di sottoscrizione è sbarrata la casella "nuovo socio", pertanto può escludersi che egli abbia coperto l'aumento per mantenere integra una partecipazione già posseduta;

- l'operazione di acquisto delle nuove azioni è passata in data 29.6.2012, attingendo la provvista al fido per cassa; le azioni di nuova emissione sono state depositate nel dossier titoli costituito in pegno rotativo a garanzia della predetta apertura di credito.

Per dimensioni (€ 600.000) e caratteristiche del titolo (illiquidità) l'acquisto ha, palesemente, scarsa attinenza col profilo di investitore di _____ ed è ulteriore indice che l'operazione è stata indotta dalla banca e non è frutto di genuina determinazione del cliente. Secondo la profilatura MIFID, datata 22.5.2012 (doc. 13 _____ l'operatività in titoli azionari del cliente oscillava tra € 50.000 ed € 200.000, mentre la richiesta è tre volte superiore. Soprattutto, il cliente impegnava in investimenti finanziari una quota del suo patrimonio (50%, di cui il 30% in azioni), ossia risparmi, senza contrarre nuovo debito.

La banca dimostra, è vero, di aver avvisato il cliente che si trattava di titoli "illiquidi", ossia di difficile dismissione, e che l'operazione era pertanto inadeguata, ma il punto non è il tipo di informazione resa sulle caratteristiche e sul grado di rischiosità del titolo abbinato, bensì l'induzione del cliente a compiere una decisione di acquisto (di azioni Veneto Banca) che non avrebbe altrimenti compiuto.

Scarsa anche l'attinenza dell'acquisto di titoli illiquidi rispetto a un fido per cassa, normalmente a servizio dell'operatività corrente di impresa. Il cliente non è, non risulta essere un trader professionale. Dall'esame dell'estratto conto non constano movimenti per acquisto titoli, se non quelli iniziali (circa € 750.000) per fornire alla banca il pegno sugli strumenti finanziari.

Deve quindi rilevarsi d'ufficio per consentire alle parti opportuni approfondimenti sul punto anche la violazione dell'art. 3 lett. d della legge 287/90.

7. In entrambi i casi, alla nullità dell'atto di utilizzo del fido per circa € 600.000 segue lo storno dal saldo debitore: a) del capitale corrispondente all'investimento fatto; b) del delta di interessi indotto dai maggiori numeri debitori generati dal saldo capitale indebito. Da un sommario esame degli e/c gli interessi addebitati sono di circa € 250.000,00 di cui una quota di circa metà, fatta la proporzione tra il fido per cassa e la quota di fido impegnata nell'operazione di acquisto titoli, può riuscire stornata all'esito del giudizio.

La banca ha verosimilmente creduto di ottemperare, auto-riducendosi il credito risultante dal saldo di conto corrente di circa la metà (€ 650.000), ma ha trascurato di considerare il maggior debito per interessi (600.000 + 125.000).

Non deve, viceversa, ulteriormente ridursi la pretesa della banca della differenza tra il valore di realizzo del portafogli alla data del 23.3.2016 e il maggior valore a luglio 2014, quando il cliente chiese di disinvestire: azzerato, per le considerazioni che precedono, il debito per la sottoscrizione di azioni, anche il mutevole valore di queste è conseguentemente privato di rilevanza.

Il credito è in ogni caso allo stato illiquido e tanto basta a rigettare la concessione della provvisoria esecutività.

PQM

Visto l'art. 648 c.p.c. rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività;

rinvia la causa per trattazione ed eventuale tentativo di conciliazione all'udienza del 24.2.2017 ore 12,00.

Si comunichi.

Torino, 2.2.2017

IL

CASO

it

Il Giudice
dott. Enrico Astuni